

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 20/2009, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016.

Relazione illustrativa:

L'intervento rientra nel processo di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal nuovo modello di programmazione regionale definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), che ha tra i propri obiettivi quello di snellire le procedure e di ridurre i tempi della programmazione.

Tra le modifiche introdotte dalla citata l.r. 1/2015 vi è l'abrogazione dei piani settoriali non previsti da normativa nazionale e la conseguente introduzione di nuove modalità attuative delle politiche di settore.

A seguito dell'approvazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, con la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015) si è proceduto ad un complessivo riordino degli strumenti di programmazione, in conformità al modello delineato dallo stesso PRS per l'attuazione delle proprie strategie.

La presente proposta di legge risponde all'esigenza di proseguire il processo di adeguamento al nuovo modello di programmazione in ottemperanza al DEFR 2018, che costituisce documento preliminare alla presente proposta .

In tale prospettiva viene proposta la modifica delle seguenti leggi:

- l.r. 31/2000 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza)- vengono modificati gli articoli 2 e 3, comma 2, a seguito della abrogazione di alcuni strumenti di programmazione, tra cui il PIGI, che implica nuove modalità di attuazione di alcuni interventi previsti dalla legge.

- l.r. 22/2002 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni)- viene prevista l'abrogazione del Piano triennale di cui all'articolo 5, poiché non più in linea con il nuovo modello di programmazione regionale previsto dal PRS.

- l.r. 20/2009 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione) - viene proposta l'abrogazione dell'articolo 12 (Relazione sullo stato di attuazione della legge).

Nell'assetto precedente alla riforma del modello di programmazione regionale attuata dalla l.r. 15/2017, le politiche in materia di ricerca e innovazione trovavano attuazione attraverso una pluralità di piani e programmi regionali e l'atto di indirizzo costituiva uno strumento volto a garantire il coordinamento degli interventi e una impostazione strategica comune, definendo l'impostazione strategica delle politiche a supporto di ricerca, innovazione e alta formazione,

nonché il perimetro degli interventi e delle misure di sostegno. La relazione sullo stato di attuazione della legge 20/2009 dava, dunque, conto e misura delle politiche tracciate dall'atto di indirizzo.

Col venir meno, a seguito della riforma del modello di programmazione, della previsione dell'Atto di Indirizzo sulla Ricerca e l'Innovazione viene a mancare il nesso logico che legava in modo funzionale la Relazione con l'Atto di Indirizzo e viene meno, di conseguenza, la necessità di un monitoraggio specifico sull'attuazione della legge 20/2009. Quest'ultimo, infatti, realizzato in modo più compiuto nel quadro del monitoraggio complessivo del PRS, al cui interno è possibile mettere in evidenza sinergie e complementarietà con l'insieme delle politiche regionali.

Pertanto si ritiene di non generare così alcuna perdita di dati conoscitivi che vanno, appunto a confluire nel Rapporto di Monitoraggio, giovandosi degli elementi di coerenza e di raccordo che si trovano all'interno di quest'ultimo .

- "l.r. 69/2014 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010) - in conseguenza della soppressione del piano della cultura sono modificati gli articoli 4 e 7, stabilendo che gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1 della legge medesima vengono individuati dalla Nota di aggiornamento al DEFR di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015 .

Di conseguenza viene disposta l'abrogazione dell'articolo 3, che prevede l'individuazione mediante una delibera di Giunta regionale e previo parere della commissione consiliare competente, degli avvenimenti storici della Toscana da commemorare. Alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 4, tale procedura non appare più necessaria: gli interventi, infatti, sono previsti annualmente dal DEFR, che è atto di competenza del Consiglio regionale. Inoltre, l'avvalersi della collaborazione degli esperti comporta un costo che la Regione ritiene non necessario sostenere.

- "l.r. 22/2016 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale). L'articolo 3 (*Programmazione delle attività di promozione economica e turistica*) - istitutivo del Piano annuale delle attività di promozione economica e turistica da approvarsi con delibera di Giunta - viene sostituito con un articolo che definisce le nuove modalità di individuazione degli interventi di promozione economica e turistica in coerenza con il modello delineato dal PRS 2016-2020. L'articolo si sviluppa in cinque commi:

- il primo comma prevede che il PRS definisca le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica;

- il secondo e il terzo comma prevedono che il DEFR stabilisca annualmente, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo, le priorità programmatiche per l'anno successivo e individui, in fase di nota di aggiornamento, gli interventi da realizzare relativamente alle politiche di settore;

- il quarto comma individua gli ambiti delle attività economica e turistica le cui priorità sono previste dal DEFR;

- il quinto comma rimanda a delibere della Giunta per l'attuazione degli interventi.

Oltre alla sostituzione dell'articolo di cui sopra, si è reso necessario adeguare gli articoli 6 bis, 7 e 16 che non incidono sulla sostanza della normativa stessa.

Un'ulteriore modifica che si è resa necessaria ai fini del coordinamento con le modifiche della l.r. 22/2016 riguarda l'articolo 21 della l.r. 53/2008 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), in cui è presente un rinvio al sopra richiamato articolo 3 della l.r. 22/2016.

Viene inoltre proposta la modifica, a carattere manutentivo, di alcune norme ai fini di realizzare un coordinamento interno alle stesse norme oggetto di modifica e, in alcuni casi, per adeguare la normativa regionale a quella nazionale.

A tal proposito viene proposta la modifica delle seguenti norme:

- “l.r. 14/2007 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) viene modificato l’articolo 3 (*Contenuti del PAER*), comma 2 lettera d) quater. L’intervento si è reso necessario per coordinare la norma con la l.r. 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), e in particolare con gli articoli 3, comma 2 e 18, comma 2 della l.r. 80/2015 medesima, relativi rispettivamente al *documento operativo per la difesa del suolo* e al *documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera*, documenti attuativi del PAER.

- l.r. 9/2010 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) - vengono aggiornati i riferimenti normativi ai punti 9, 10 e 11 del preambolo relativamente alle leggi regionali 49/1999 e 1/2005, norme abrogate e sostituite rispettivamente dalla l.r. 1/2015 e dalla l.r. 65/2014.

All’articolo 2 (*Competenze della Regione*) viene introdotta la lettera l) al comma 2, intervento reso necessario per la corretta gestione della modellistica di qualità dell’aria, in attuazione del d.lgs. 155/2010 .

All’articolo 7 (*Rapporto annuale sulla qualità dell’aria ambiente e informazioni al pubblico*), al comma 1 viene sostituita la scadenza al 31 maggio con la dizione “*annualmente*” per la predisposizione del rapporto medesimo. Il rapporto è predisposto ai sensi del dlgs 115/2010, che all’art. 18, comma 3, prevede una relazione annuale sulla qualità dell’aria secondo i contenuti definiti dalla suddetta legge. Considerato che tale relazione viene fatta ai fini dell’informazione al pubblico e contiene i dati di Arpat, del Consorzio Lamma e del processo di valutazione (sulla qualità dell’aria) che viene inviato al 30/06 di ogni anno al Ministero dell’ambiente e a Ispra, si propone di attenersi alle prescrizioni della normativa nazionale, che indica una relazione annuale. Viene, inoltre, aggiornato il comma 2 in relazione ai decreti legislativi 195/2005 e 155/2010.

All’articolo 9 (*Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente*) viene chiarita la funzione del Piano in relazione agli articoli 9, 10 e 13 del D.lgs 155/2010 (*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*). Al comma 3, lettera e) viene aggiunto il riferimento alla d.lgs 155/2010.

All’articolo 10 (*Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale*) viene aggiunto il comma 1 bis per introdurre la procedura di aggiornamento del Piano, tramite apposita delibera di Giunta previo parere della Commissione consiliare competente, relativamente all’individuazione dei valori limite di emissione, alle prescrizioni del D.lgs 152/2006 (art. 271, comma 4) e all’individuazione delle limitazioni, divieti e prescrizioni sull’uso dei combustibili (allegato X parte V D.lgs 152/2006).

Infine viene modificato l’articolo 11 (*Attuazione del piano*) eliminando il termine del 30 giugno per la presentazione del monitoraggio e stabilendo che il monitoraggio debba essere presentato annualmente in analogia alla legge 14/2007 istitutiva del PAER.

- “l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) - vengono effettuate delle modifiche di carattere manutentivo per il coordinamento interno della legge stessa.

In particolare, si propone la modifica dell’articolo 4 (*Programmazione*), specificando al comma 3 lettera c) che le delibere con le quali si definiscono le modalità operative per l’attuazione degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema ricadono nell’ambito delle attività di cui all’articolo 38, commi 1 e 2.

Inoltre si è reso necessario adeguare gli articoli 35 e 48 con modifiche che non incidono sulla sostanza della normativa stessa

- "l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) - all'articolo 138 viene soppresso il riferimento alla l.r. 44/2013, non più in vigore, e richiamata la l.r. 1/2015.

-"l.r. 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) - viene integrato l'articolo 29, comma 1 ter, per introdurre la possibilità di modificare piani e programmi qualora necessario a causa di mutamenti del quadro normativo nazionale

Infine viene prorogato il Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2011-2015, fino all'approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, inserendo una norma transitoria nella l.r. 40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale).